

COMUNICATO STAMPA

Costi da reato e fatture oggettivamente inesistenti Una circolare delle Entrate illustra la nuova disciplina

Non sono deducibili i costi direttamente connessi al compimento dei reati più gravi. Previste apposite sanzioni, inoltre, per chi indica in dichiarazione costi relativi all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi in realtà mai sostenuti. Nella circolare n.32/E diffusa oggi l'Agenzia delle Entrate chiarisce gli aspetti interpretativi ed applicativi legati alla nuova disciplina sui costi da reato e le fatture oggettivamente inesistenti.

Costi da reato: l'indeducibilità è determinata dal "diretto utilizzo" - Nell'illustrare le novità normative, la circolare pone l'accento sul requisito del "diretto utilizzo", necessario per stabilire l'indeducibilità del costo sostenuto per compiere attività criminose. Il Decreto semplificazioni fiscali (DI 16/2012), infatti, riformula il comma 4-*bis* dell'articolo 14 della legge n. 537 del 1993, circoscrivendo l'indeducibilità ai soli componenti negativi di reddito direttamente utilizzati per compiere attività delittuose non colpose. L'indeducibilità viene meno in caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento. Nel verificarsi di una di queste ipotesi il contribuente ha, quindi, diritto al rimborso delle maggiori imposte versate e dei relativi interessi, ma anche, come precisato dalla circolare, delle sanzioni.

Fatture inesistenti: sanzioni fino al 50% delle spese dichiarate - Precise istruzioni sono fornite anche in merito all'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti. In questi casi si applica una sanzione amministrativa che va dal 25 al 50 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, indicati nella dichiarazione dei redditi. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il contribuente ha comunque la possibilità di pagare solo un terzo della sanzione (art.16, comma 3, DI n. 472/1997). Va specificato che in nessun caso è possibile applicare le disposizioni in materia di concorso e continuazione.

Retroattività della norma se più favorevole al reo - Le nuove disposizioni, utilizzabili anche ai fini Irap, se più favorevoli rispetto alle precedenti previsioni normative, si applicano anche per fatti, atti o attività posti in essere prima del 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del Decreto.

Ciò a patto che i provvedimenti precedentemente emessi non siano divenuti definitivi.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 3 agosto 2012